



SACCO & PARTNERS srl
STP (Società tra Professionisti)
Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it
e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnerservizi@legalmail.it

Brescia, lì 8 Maggio 2017

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2017
NOVITA' IVA 2017: DETRAZIONE IVA "ABBREVIATA"

Gentile Cliente,

L'art.2 del DI n.50/2017 in vigore dal **24 Aprile** modificando il **comma 1 dell'art. 19** e il **1° comma dell'art. 25** e il Dpr n.633/72 (Legge Iva) ha **limitato il diritto alla detrazione dell'Iva acquisti a 4 mesi dopo l'anno in cui viene esigibile.**

Ciò significa che, per **recuperare l'iva di acquisto delle fatture 2017**, la **registrazione** delle stesse dovrà eseguirsi **necessariamente anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Le modifiche mirano ad evitare sfasature temporali tra i dati delle fatture comunicati dai cessionari/committenti e i corrispondenti dati comunicati dai cedenti/prestatori.

Verosimilmente un altro obiettivo è limitare la discrezionalità nell'imputazione dei costi da parte delle imprese che si avvalgono del nuovo regime reddituale improntato al principio di cassa e adottano il metodo contabile delle registrazioni iva.

La conseguenza di maggiore impatto è la riduzione dell'arco temporale di cui dispone il contribuente per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

In base al riformulato **comma 1 dell'art.19**, infatti, il **diritto potrà essere esercitato** non più nell'arco del triennio solare decorrente dall'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile (ma pur sempre alle condizioni esistenti in tale anno), ma **"al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto"**.

La correlata modifica al primo comma dell'art.25, che impone la registrazione della fattura di acquisto **"anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno"**.

Di conseguenza le fatture di acquisto pervenute (o addirittura emesse) dopo la fine di tale anno, registrate materialmente l'anno successivo, dovranno essere imputate all'anno precedente.

La **restrizione** del termine per l'esercizio della detrazione **disposta dal dl n. 50/2017 non ha effetto reattivo**, ma **si applica a decorrere dalle fatture del 2017.**

Rimane quindi possibile, per gli acquisti pregressi, esercitare il diritto nel più ampio termine previsto prima della modifica, ossia entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

In sostanza, i contribuenti che non avessero ancora operato la detrazione dell'imposta divenuta esigibile nel 2015 e nel 2016, possono ancora farlo, rispettivamente, fino alle dichiarazioni annuali che saranno presentate nel 2018 e nel 2019, in base alla disposizione dell'art.19,

comma 1, del dpr n.633/72 nella versione anteriore alla modifica apportata dall'art.2 del dl n.50/2017.

Il motivo della restrizione del diritto alla detrazione è allineato ad una logica accertativa costituita dalla volontà di allineare la detrazione alle nuove comunicazioni trimestrali.

Con la limitazione del diritto alla detrazione alla dichiarazione relativa all'anno, è evidente che la detrazione resta concentrata, in sostanza, nell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile e, pertanto, le nuove comunicazioni trimestrali sono allineate con tale diritto.

Ove infatti il diritto alla detrazione fosse rimasto ancora al vecchio termine, e cioè al termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, le comunicazioni trimestrali dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile non corrisponderebbero alle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate nell'anno stesso visto che tale detrazione poteva essere esercitata, con il vecchio termine, nei due anni successivi.

Il **decreto DI 50/2017** ha stabilito inoltre:

- **La riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite** oltre il quale occorre il **visto di conformità** (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione annuale.

I **crediti** sottoposti al vincolo in esame sono quelli relativi ai seguenti tributi: **Iva, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte, Irap** e l'obbligo del visto è circoscritto ai **crediti risultanti dalle dichiarazioni**, per cui resta ferma **l'esclusione dei crediti infrannuali Iva risultanti dal modello TR**, i quali possono pertanto continuare ad essere utilizzati "liberamente".

La **riduzione della soglia** oltre alla quale scatta l'obbligo del visto, per quanto riguarda i **crediti delle imposte dirette**, avrà **effetto già sulle dichiarazioni relative all'anno 2016**, di prossima presentazione, mentre per i **crediti Iva l'effetto è differito alle dichiarazioni 2018 per il periodo d'imposta 2017**.

- L'obbligo, per i **titolari di partita iva, di trasmettere la delega F24 mediante i servizi dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline) o Intermediari abilitati.

L'obbligo si estende a **tutte le compensazioni**, effettuate dai titolari di partita Iva, per crediti di qualsiasi importo relativi a: Iva, imposte sui redditi e relative imposte addizionali e sostitutive, Irap, ritenute alla fonte, crediti d'imposta "speciali", da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La **delega modello F24** dovrà essere trasmessa **esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o Intermediari abilitati**, mentre non ci si potrà più avvalere dei servizi home banking o remote banking, pena l'applicazione della **sanzione pecuniaria da 250 a 2.000 euro prevista dall'art.11 lett a) del dlgs n.471/97**.

Per i non titolari di partita Iva restano in vigore le disposizioni dell'art.11 del dl n.66/2014, modificato dall'art. 7-quater del dl n.193/2016, secondo cui l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate è obbligatorio soltanto per la trasmissione delle deleghe "a saldo zero", mentre per le compensazioni con saldo positivo i contribuenti possono anche avvalersi dei servizi telematici degli intermediari della riscossione (Banche e Poste).

Tale circolare è disponibile anche sul nostro nuovo sito internet www.saccopartners.it che vi invitiamo a consultare.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Sacco & Partners Srl

STP (Società tra Professionisti)

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI